C/2024/1460

9.2.2024

Avviso di apertura relativo all'eventuale proroga e riesame delle misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

(C/2024/1460)

Il 1° febbraio 2019 la Commissione europea ("Commissione") ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ([1]), una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio. La misura attualmente in vigore consiste in un contingente tariffario basato sui flussi commerciali pregressi applicabile alle importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti, compreso il prodotto in esame. Se il contingente tariffario pertinente è esaurito, è prelevato un dazio supplementare del 25 %.

La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021. È stata prorogata fino al 30 giugno 2024 dopo un'inchiesta di riesame della proroga ([2]).

1. Richiesta di proroga delle misure

Il 12 gennaio 2024 la Commissione ha ricevuto da 14 Stati membri una richiesta motivata di esaminare, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), l'opportunità di prorogare l'attuale misura di salvaguardia.

La richiesta contiene sufficienti elementi di prova indicanti la necessità di una proroga della misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e l'avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell'Unione. In particolare, la richiesta contiene informazioni riguardanti l'andamento negativo di alcuni importanti indicatori di pregiudizio e l'esistenza di una continua pressione significativa esercitata dalle importazioni da paesi terzi. La richiesta fornisce inoltre elementi a sostegno del fatto che la sovraccapacità a livello mondiale rimane molto elevata, che i paesi terzi continuano ad adottare un numero rilevante di misure commerciali restrittive e di misure di difesa commerciale e che non vi sono elementi indicanti che gli USA elimineranno le misure di cui alla "sezione 232" sull'acciaio. Il rischio di diversione degli scambi continua. Se le misure venissero revocate, l'industria dell'Unione si troverebbe ad affrontare un forte afflusso di importazioni che avrebbe un'incidenza molto negativa sui suoi risultati economici. La richiesta comprende inoltre esempi relativi agli adeguamenti avviati dai produttori dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite, compresi gli elementi di prova e le fonti, costituiscano una base sufficiente per aprire un'inchiesta.

2. Ambito di applicazione e obiettivo dell'inchiesta

Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755, la durata di una misura di salvaguardia può essere prorogata. Al fine di stabilire se tale proroga sia giustificata, la Commissione dovrebbe condurre un'inchiesta a norma, rispettivamente, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755.

Nel corso dell'inchiesta la Commissione incentrerà la sua valutazione, in primo luogo, sulla necessità di una proroga della misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, sull'esistenza di elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell'Unione e sulla possibilità che la proroga sia nell'interesse dell'Unione. L'inchiesta determinerà inoltre la durata appropriata dell'eventuale proroga.

Qualora la Commissione concluda che è opportuno prorogare la misura di salvaguardia, l'inchiesta valuterà anche se siano necessari adeguamenti tecnici del funzionamento della misura.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

([4]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

In relazione a questo aspetto dell'inchiesta, e come in precedenti inchieste di riesame del funzionamento, la Commissione si concentrerà sui punti di seguito descritti.

A. **Assegnazione e gestione dei contingenti tariffari**

La Commissione analizzerà l'evoluzione e i modelli d'uso dei contingenti tariffari e le osservazioni formulate dalle parti a tale riguardo. Su tali basi essa stabilirà se, nell'interesse dell'Unione, sia giustificato un eventuale adeguamento derivante dal mutamento delle circostanze.

B. **Sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali**

La Commissione intende esaminare se sia necessario un adeguamento specifico in ragione degli indebiti effetti di sostituzione del contingente tariffario sui flussi commerciali tradizionali, dovuti tra l'altro al regime di accesso al contingente tariffario residuo nell'ultimo trimestre di un periodo.

C. **Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC esclusi dall'ambito di applicazione delle misure in base al loro livello di importazioni più recente**

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 ([5]) nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell'OMC finché la quota di importazioni unionali del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC la cui quota nelle importazioni unionali è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell'Unione. Nell'inchiesta di riesame la Commissione analizzerà pertanto se le importazioni da un paese in via di sviluppo membro dell'OMC abbiano superato la soglia del 3 % nel periodo in questione (ossia nel 2023) ([6]) e, se necessario, aggiornerà l'elenco dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che dovrebbero essere inclusi o esclusi dall'ambito di applicazione della misura.

D. **Livello di liberalizzazione**

La Commissione, in base agli elementi di prova trasmessi dalle parti interessate, valuterà se sia giustificato un adeguamento del livello di liberalizzazione attualmente applicabile, che è pari al 4 %.

E. **Altri mutamenti delle circostanze che possono richiedere un adeguamento del livello o dell'assegnazione del contingente tariffario**

La Commissione valuterà se vi siano altri elementi da prendere in considerazione. Le parti interessate sono inoltre invitate a sollevare qualunque altra questione diversa da quelle menzionate alle sezioni da A a D nella misura in cui si tratti di mutamenti duraturi delle circostanze rispetto alla situazione prevalente durante l'inchiesta iniziale e gli effetti di tali mutamenti possano rendere necessario un riesame e giustificare, tra l'altro, un adeguamento del livello o dell'assegnazione dei contingenti tariffari per determinate categorie di prodotti. Le parti interessate che volessero sollevare altre questioni sono tenute a fornire elementi di prova sufficienti a sostegno delle loro osservazioni e a formulare proposte specifiche su come affrontare gli eventuali sviluppi riguardanti una categoria di prodotto.

3. **Prodotto oggetto dell'inchiesta**

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da determinati prodotti di acciaio elencati nell'allegato del presente avviso.

4. **Procedura**

Avendo accertato che esistono elementi di prova sufficienti a sua disposizione, la Commissione apre un'inchiesta per stabilire se sia opportuno prorogare la durata dell'attuale misura di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio e, in caso affermativo, se siano giustificati determinati adeguamenti della misura.

([5]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

([6]) Intero anno civile (i dati completi sulle importazioni saranno disponibili nel corso dell'inchiesta).

4.1. **Risposte al questionario (solo produttori dell'Unione)**

Al fine di effettuare un'adeguata valutazione circa la necessità di prorogare la durata dell'attuale misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, la Commissione ritiene necessario raccogliere dati specifici dall'industria dell'Unione. Tali dati comprendono, tra l'altro, i risultati di importanti indicatori economici e finanziari per gli anni 2022-2023 ([7]).

Si invitano pertanto i produttori dell'Unione a compilare e presentare i questionari, tramite le corrispondenti associazioni dell'Unione. Il termine per la presentazione delle risposte al questionario è il **4 marzo 2024**. Un modello del pertinente questionario è disponibile al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2717.

4.2. **Comunicazioni scritte**

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, le parti interessate, vale a dire le parti per cui esiste un legame oggettivo tra le rispettive attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta, sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova per iscritto alla Commissione. Tutte le comunicazioni scritte devono essere presentate tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Il termine per la presentazione delle osservazioni scritte è il **26 febbraio 2024**. Cfr. il punto 4.6 per ulteriori dettagli.

Le parti che inviano una comunicazione sono tenute a indicare chiaramente nella loro corrispondenza a quali delle questioni sotto specificate si riferisca la loro comunicazione e a formulare le loro osservazioni in riferimento alle seguenti voci:

a) necessità di una proroga delle misure per prevenire un pregiudizio notevole e porvi rimedio, e relativa motivazione;

b) considerazioni relative all'interesse dell'Unione;

c) altro.

Per quanto riguarda i possibili adeguamenti del funzionamento della misura, le parti interessate sono invitate a strutturare le loro comunicazioni e a indicare nella loro corrispondenza i) a quali delle questioni elencate nella sezione 2 (A-E) e ii) a quali delle categorie di prodotto si riferisca la loro comunicazione.

Ai fini dell'efficienza, e come già avvenuto in precedenti inchieste di riesame, la Commissione estenderà automaticamente lo status di parte interessata a tutti i portatori di interessi che detengono tale status nell'ambito dell'attuale misura di salvaguardia. Questa disposizione non si applicherà tuttavia alle deleghe.

Per le società, le associazioni o i governi di paesi terzi che intendano partecipare al procedimento avviato dalla pubblicazione del presente avviso avvalendosi di rappresentanti legali esterni è necessaria la presentazione di una delega specifica per il procedimento in questione.

Si invitano le parti che intendano partecipare al procedimento, e che non sono attualmente registrate come parti interessate al caso, a illustrare il loro interesse e i legami con il caso in questione nel momento in cui presentano una comunicazione tramite TRON.

4.3. **Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti**

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Nell'ambito di una contestazione, le parti interessate dovranno precisare quali osservazioni delle parti intendono contestare e strutturare le loro comunicazioni seguendo lo schema delle voci di cui sopra.

Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione **entro 10 giorni dal momento in cui le comunicazioni di cui al punto 4.2 e le risposte al questionario da parte dei produttori dell'Unione sono messe a disposizione delle parti interessate nella piattaforma TRON per consultazione**. La Commissione informerà debitamente le parti interessate, tramite TRON, dell'avvio della seconda fase del procedimento in forma scritta.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

([7]) La Commissione valuterà inoltre i risultati dell'industria dell'Unione negli stessi anni sulla base delle informazioni raccolte in inchieste precedenti e relative ad anni precedenti.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

4.4. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, specificandone i particolari motivi, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione.

Si informano tuttavia le parti interessate che, data la necessità di completare l'inchiesta e di formulare una valutazione al più tardi entro il 30 giugno 2024 (cfr. il punto 5) nonché dato il numero presumibilmente elevato di parti interessate e il fatto che tali parti interessate avranno la possibilità di presentare osservazioni sulle comunicazioni trasmesse da altre parti, disponendo pertanto di sufficienti opportunità per difendere i loro interessi e comunicare le loro osservazioni, la Commissione intende condurre l'inchiesta in forma scritta, senza organizzare audizioni orali, a meno che le parti interessate non possano dimostrare l'esistenza di un'esigenza particolare per essere sentite nell'ambito di un'audizione orale.

4.5. **Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso**

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente **in circostanze eccezionali** e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma **limitate al massimo a 3 giorni supplementari**.

4.6. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura "*Sensitive*" ("Sensibile") ([8]). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 ([9]) e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 ([10]), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura "*For inspection by interested parties*" ("Consultabile dalle parti interessate"). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione sensibile.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non tenere conto di tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) comprese le deleghe in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento "**CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE**", pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3.Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo

([8]) Un documento "sensibile" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

([9]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

([10]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che le parti interessate non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G, Unità G5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu.

5. **Calendario dell'inchiesta**

La misura in vigore scadrà il 30 giugno 2024, a meno che non sia adottata la decisione di prorogarla. In caso di proroga possono essere apportati alcuni adeguamenti tecnici al funzionamento della misura. Pertanto qualsiasi decisione risultante dal procedimento in questione dovrebbe essere presa prima di tale data.

6. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o ingannevoli, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

7. **Consigliere-auditore**

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente riesame.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. In linea di principio i calendari indicati dal punto 4.1 al punto 4.2 del presente avviso per le comunicazioni alla Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di intervento del consigliere-auditore. Se tali domande non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

8. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W.

([11]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

Numero della categoria di prodotti	Categoria di prodotti
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
3.B	
4.A	Fogli rivestiti di metallo
4.B	
5	Fogli a rivestimento organico
6	Prodotti stagnati
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
13	Barre di rinforzo
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
15	Vergelle di acciai inossidabili
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
17	Profilati di ferro o di acciai non legati
18	Palancole
19	Materiale ferroviario
20	Tubi gas
21	Profilati cavi
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
24	Altri tubi senza saldatura
25.A	Grandi tubi saldati
25.B	
26	Altri tubi saldati
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
28	Fili di acciai non legati